

Risposte ai quesiti**DOMANDA n. 1.**

La Delibera ANAC 20 luglio 2023 n. 343, uno dei primi pronunciamenti, ai massimi livelli, sancisce l'applicabilità delle previsioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 al settore dei contratti pubblici in cui si ribadisce il seguente principio fondamentale: " le tariffe stabilite dal D.M. 17 giugno 2016 non possono più costituire un mero "criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura e di conseguenza l'impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri.

Alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che le procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare "a prezzo fisso", con competizione limitata alla componente qualitativa".

Di un tanto non sembra che il bando ne tenga conto considerato che nell'offerta economica l'itero importo dei servizi è posto a base d'asta.

RISPOSTA

Ferma l'equità del compenso che la pubblica amministrazione deve garantire, in primis a norma dell'art. 8, c.2, del D.Lgs. 36/23, nonché ai sensi dell'art.2, c.3, della L. 49/23, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della disposizione di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

Peraltro, l'art. 3, comma 3, della predetta L. 49/2023, sancisce la non nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge andando, pertanto, a escludere la nullità delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti in base ai parametri ammessi dalla legge stessa.

DOMANDA n. 2.

Con riferimento alle referenze specifiche del gruppo di lavoro per il punto 9 "professionista che abbia svolto almeno 2 (due) contratti, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, per la realizzazione di interventi con CAM edilizia " si intendono servizi di progettazione o di direzione lavori svolti con applicazione dei CAM ?

RISPOSTA

Si intendono servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la realizzazione di interventi con CAM edilizia.

DOMANDA n. 3.

Si voleva un chiarimento relativamente all'importo a base gara soggetto al ribasso. In gare recenti, che tengono conto dell'effetto della Legge 49/2023, la Delibera ANAC n. 343/2023 e l'atto fasc. 2987.2023 del Presidente ANAC dd. 27 Giugno 2023, rimane invariato il corrispettivo a base gara mentre lo sconto poteva essere offerto solo sull'importo delle spese accessorie. E' così anche in questa RDO? Se così non fosse qual'è il riferimento normativo utilizzato?

Risposte ai quesiti

RISPOSTA

Nella presente procedura i riferimenti normativi sono il D.Lgs. 36/2023 e la L. 49/2023.

Si fa presente che gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione della disposizione di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, l'art. 3 della L. 49/2023 esclude, al comma 3, la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge, quale appunto la disposizione di cui al predetto art. 108 nel rispetto dei principi di libera concorrenza e apertura al mercato.

DOMANDA n. 4.

La voce coordinatore e supervisione ufficio DL e DO (Qcl.04) è stata prevista per tutte le categorie al di fuori della E21, considerato che tra le figure professionali richieste c'è anche il professionista CAM si chiede se tale mancanza sia voluta o trattasi di refuso.

RISPOSTA

La mancanza della voce indicata è voluta in quanto, se per le attività specialistiche risulta evidente la necessità di un direttore operativo, per quanto attiene le lavorazioni della categoria E.21 la competenza deve essere già posseduta dal Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante fa richiesta all'operatore economico di illustrare la propria esperienza maturata, senza però richiedere certificazioni specifiche e vincolanti; queste, qualora l'offerente lo desiderasse, possono venir presentate nell'offerta tecnica.

DOMANDA n. 5.

Non si trova evidenza nella determinazione dei corrispettivi della maggiorazione del 10 % (Allegato I.13 art. 2 comma 5 D.Lgs. 36/23) prevista da norma per la gestione della DL in BIM

RISPOSTA

Il decreto 2 agosto 2021, n. 312 modifica il precedente DM 560/2017 sul BIM introducendo una diversa tempistica del suo utilizzo, portando l'obbligatorietà dal primo gennaio 2023 solo per gli interventi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea.

La Stazione Appaltante richiede tra le competenze della DL un professionista che abbia svolto almeno due servizi di ingegneria e architettura attinenti lavori nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara con il BIM poiché la progettazione è stata effettuata mediante tale sistema e risulta necessario avere un minimo di competenza in tale ambito per interfacciarsi con lo studio di progettazione, qualora necessario, e recepire gli elaborati digitali utili alla gestione ottimale del Servizio oggetto dell'affidamento.

Non sono state poste richieste di certificazioni particolari; esperienze specifiche ed eventuali certificazioni possono venir presentate in sede di offerta tecnica.

DOMANDA n. 6.

In riferimento alla "Domanda di partecipazione" di cui all'art.15.1 del Disciplinare, si chiede se "i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria espletati negli ultimi 10 anni" possano essere presentati sotto forma di "Tabella" da allegare alla Domanda, al fine di facilitare l'esposizione e la lettura dei dati richiesti (Committente/Prestazioni effettuate/Sogg.che ha effettuato il servizio) nonché dare evidenza degli importi complessivi rispetto alle specifiche categorie.

Risposte ai quesiti

RISPOSTA

È possibile presentare sotto forma di "Tabella".

DOMANDA n. 7.

Osservato il criterio di valutazione dell'offerta economica considerevolmente penalizzante, si chiede come sia stato valutato il rispetto della recente normativa dell'equo compenso.

RISPOSTA

Il 1° comma dell'art. 1 della L. 49/20023 prevede che: "Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti".

La presente procedura si ritiene, pertanto, espletata anche nel rispetto della L. 49/20023.

DOMANDA n. 8.

Si chiede di chiarire come viene interpretato il tema dell'equo compenso e come lo sconto deve essere in tal modo armonizzato? è possibile proporre uno sconto in percentuale maggiore alle spese per l'esecuzione del servizio?

RISPOSTA

Nella presente procedura, come più volte ribadito, i riferimenti normativi sono il D.Lgs. 36/2023 e la L. 49/2023.

Si fa presente che gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione della disposizione di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, l'art. 3 della L. 49/2023 esclude, al comma 3, la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge, quale appunto la disposizione di cui al predetto art. 108 nel rispetto dei principi di libera concorrenza e apertura al mercato. Allo stato, è possibile proporre uno sconto maggiore alle spese considerato il tenore del regolamento di gara, che la stazione appaltante deve rispettare.

DOMANDA n. 9.

Si prega di confermare che i servizi valutabili sono solo quelli in cui l'operatore economico concorrente è stato nominalmente Direttore lavori e coordinatore per la sicurezza. Vd pag 31 di 46 punto a1.

RISPOSTA

Si conferma.

Risposte ai quesiti**DOMANDA n. 10.**

E' possibile inserire combinazione di A3 ed A4 per la presentazione dei servizi punto a1 di pagina 31 di 46 in cui la sommatoria della superficie editabile non cambi?

RISPOSTA

È possibile combinare formati A4 ed A3 delle pagine, mantenendo invariato il numero complessivo di cartelle prodotte, come indicato nel disciplinare di gara.

DOMANDA n. 11.

Si prega di specificare la dimensione testo e l'interlinea per tutta l'offerta tecnica.

RISPOSTA

Il carattere minimo da utilizzare dovrà essere 11 e l'interlinea minima pari a 12 pt

DOMANDA n. 12.

In riferimento al punto 6.1. "Requisiti di idoneità professionale" del disciplinare di gara: "dovranno esser indicati, mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i professionisti - di cui deve essere riportato il nominativo, qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'albo -, all'interno della realtà dell'operatore economico, con tutti i seguenti requisiti, nessuno escluso, a pena di esclusione:"

"6) professionista BIM che abbia svolto almeno 2 (due) contratti, nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, di BIM per gestire la Direzione Lavori mediante tale sistema;"

Si chiede al RUP (quesito n. 1) maggior dettaglio circa i requisiti da dichiarare specificando cosa si intende per "professionista BIM" e quale sia la tipologia di contratto da indicare (per esempio se si intende quello riferito al DL che si è avvalso di collaboratori oppure se sono pertinenti i collaboratori ma senza la paternità della DL).

Per esempio: il concorrente ha effettuato servizi di progettazione ed esecuzione in BIM in qualità di progettista, DL e CSE dove il bando dei servizi aveva previsto il cGI (capitolato di gestione informativa a carico della SA) e il bando stesso richiedeva l' oGI (offerta di gestione informativa a carico dell'offerente concorrente) base documentale sulla quale fornire il pGI (piano di gestione informativa a carico de progettista) documento facente parte integrante del progetto esecutivo con il quale già lo stesso PE veniva redatto mediante un preciso livello di dettaglio geometrico ed un preciso livello di dettaglio informativo degli oggetti stessi, suddivisi per specializzazioni, affinché venisse fornito un modello BIM contenente i requisiti previsti dal pGI, oltre a tutte le altre regole "contrattuali" circa la tipologia di software da utilizzare, piattaforme di interoperabilità utilizzare etc.etc.

Si chiede pertanto al RUP (quesito n. 2) se il requisito deve essere posseduto dal soggetto titolare dell'ufficio di DL (che detiene le responsabilità di primo livello nei confronti della S.A.) oppure del mero operatore "esperto di procedure BIM" ma che non detiene responsabilità giuridica di 1° livello.

Altresì, l'unico riferimento al BIM che si riscontra nel PD/PE posto a base di gara si ha nel Capitolato Tecnico Amministrativo all'articolo 29 – Oneri a carico dell'Appaltatore: "Provvedere alla fornitura, a proprie spese, degli elaborati "as built" durante il corso dei lavori, vale a dire dei disegni d'esecuzione delle opere, o parte delle stesse, man mano che vengono realizzate, in duplice copia. A lavori ultimati provvedere alla restituzione su supporto informatico (in formato DWG, PDF e BIM formato aperto), del numero di copie cartacee richieste dal D.L. di tutti i disegni, con l'indicazione delle varianti eventualmente avvenute nel corso dei lavori, in modo da lasciare una documentazione completa delle opere eseguite esattamente corrispondente alla situazione sul terreno."

Quindi né il DL/CSE né l'impresa affidataria trovano riferimenti contrattualmente rilevanti, circa le modalità specifiche di gestione della commessa di esecuzione mediante le procedure BIM identificate precisamente nella norma UNI EN ISO 19650 e UNI 11337 che possono essere identificate sia nel pGI redatto dal progettista oppure in un apposito cGI redatto dal committente per la regolamentazione delle procedure BIM di questo servizio.

Pertanto, non essendo presente nel progetto Definitivo/Esecutivo posto a base della presente gara un pGI (documento di gestione informativa di progetto e quindi contrattuale) con il quale si gestisce in modo congruente il sistema di gestione della commessa in BIM esecuzione, si chiede al RUP (quesito n. 3) di "pubblicare" il pGI (redatto da lombardini22) affinché siano chiare le esigenze della S.A. e le motivazioni per cui si rende necessario un professionista BIM che abbia svolto almeno 2 contratti di BIM per gestire la Direzione lavori.

Corre l'obbligo sottolineare che il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. all'art. 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) recita: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale." La suddetta norma del codice dei contratti vigente deroga alle tempistiche di introduzione del B.I.M previste dall'articolo 6 del d.m. n. 560 del 2017.

Infine, l'Allegato I.13 – Art. 41, comma 15) del D.Lgs. 36/2023 (determinazione dei parametri per la progettazione) al punto 5: " In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento." Si richiede delucidazione in merito.

In conclusione, si chiede al RUP (quesito n.4), in considerazione di quanto sopra espresso, se sia possibile modificare il requisito del punto 6 affinché sia più agevole e trasparente la partecipazione di più operatori economici.

Infine, si chiede di pubblicare lo schema di disciplinare d'incarico non presente tra i documenti posti a base di gara.

Risposte ai quesiti**RISPOSTA**

(quesito n. 1) - La Stazione Appaltante richiede tra le competenze della DL un professionista che abbia svolto almeno due servizi di ingegneria e architettura attinenti lavori nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara con il BIM poiché la progettazione è stata effettuata mediante tale sistema e risulta necessario avere un minimo di competenza in tale ambito per interfacciarsi con lo studio di progettazione, qualora necessario, e recepire da quest'ultimo e dall'Appaltatore dell'esecuzione dei lavori gli elaborati digitali utili alla gestione ottimale del Servizio oggetto dell'affidamento.

Non sono state chieste certificazioni particolari da parte dei professionisti per poter partecipare alla gara, né l'offerta di gestione informativa a carico del concorrente; esperienze specifiche degli operatori economici, eventuali certificazioni in possesso dell'ufficio della DL in ambito BIM e proposte operative per la gestione del cantiere e successivamente dell'immobile possono venir presentate in sede di offerta.

(quesito n. 2) - L'esperienza BIM deve esser presente all'interno dell'ufficio della DL per quanto indicato in risposta al quesito n. 1.

(quesito n. 3) - Non avendo Lombardini 22 predisposto un pGI e facendo anche riferimento a quanto risposto al primo quesito, si rimanda ai concorrenti proporre, secondo la propria sensibilità sul tema, l'esperienza maturata e le valutazioni economiche che si riverbereranno sull'offerta economica cosa proporre alla Stazione Appaltante in termini di BIM per il servizio in oggetto.

(quesito n. 4) - Considerato che, come correttamente indicato nel quesito, il decreto 2 agosto 2021, n. 312 modifica il precedente DM 560/2017 sul BIM portando l'obbligatorietà dello strumento dal primo gennaio 2023 solo per gli interventi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, considerato quanto indicato per i quesiti 2 e 3 della presente risposta e considerato che l'indirizzo generale della norma rimane quello di avvicinare gli appalti pubblici all'utilizzo del BIM (l'obbligatorietà ci sarebbe dovuta essere già da 1 anno ed in diversi paesi europei il suo utilizzo è già diffuso) il requisito non viene modificato, lasciandolo però di proposito generico al fine di agevolare la partecipazione senza porre la richiesta di certificazioni particolari. Esperienze specifiche ed eventuali certificazioni che avrebbero reso necessaria l'applicazione dell'incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari, come messo in evidenza nel quesito, possono venir presentate in sede di offerta tecnica.

Si mette, inoltre, in evidenza che il calcolo della parcella è stato predisposto per completare le somme B del quadro economico, documento del progetto esecutivo, e che lo stesso è stato redatto secondo il D.Lgs. 50/16 che ancora non prevedeva l'incremento percentuale del 10 per cento per l'utilizzo del BIM.

L'operatore economico terrà in debita evidenza un tanto in fase di predisposizione dell'offerta economica.

Infine, il disciplinare di incarico, ovvero l'allegato 3 schema di contratto, è presente assieme ai restanti documenti di gara nella sezione "Servizi per gli operatori economici", sottosezione "Bandi e avvisi" selezionando l'Iniziativa denominata "ID 6329_Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di ambienti dedicati ad uffici in modalità "Smart working" e "co-working" presso l'immobile di via San Francesco 4 a Udine" e scorrendo la pagina fino alla sezione "Allegati dell'avviso".

DOMANDA n. 13.

Nel caso in cui ci si voglia raggruppare assieme ad un libero professionista che svolgerà il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, si chiede conferma che lo stesso non debba

Risposte ai quesiti

avere i "Requisiti di capacità tecnica e professionale" di cui al punto 6.3 del disciplinare ma solo la qualifica per eseguire la prestazione. In caso contrario si chiede di chiarire in quale percentuale debba possederli.

RISPOSTA

Si conferma che il libero professionista che svolgerà il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non deve soddisfare singolarmente i requisiti delineati dal punto 6.3 del disciplinare; in caso di raggruppamento i requisiti devono essere posseduti, come specificato a pag. 17 del disciplinare stesso, cumulativamente dal raggruppamento (punto 6.4).

DOMANDA n. 14.

Con riferimento all'offerta tecnica si chiede se per ciascun servizio è possibile presentare (in luogo di 3A3 o 6A4) n° 2A3+2A4.

RISPOSTA

Sì, è possibile presentare 2A3+2A4 in luogo di 3A3 o 6A4.